

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE ISI - INGEGNERIA SISMICA ITALIANA

Art. 1 - Denominazione

E' costituita, ai sensi del Codice civile e delle altre norme speciali vigenti in materia, una associazione denominata "Associazione ISI Ingegneria Sismica Italiana" (da ora in avanti denominata "Associazione"), con sede legale nel comune di Roma (RM).

Art. 2 - Sede - Delegazioni territoriali

2.1 Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune deliberato dal Consiglio Direttivo non comporta modifica statutaria.

2.2 Il Consiglio Direttivo può istituire delegazioni e/o uffici, senza rappresentanza stabile, in altre località del territorio nazionale e all'estero.

Art. 3 - Scopo e Attività

3.1 L'Associazione non ha natura commerciale né ha scopo di lucro e - nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli Associati ed ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli Associati medesimi - persegue finalità civiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri Associati o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati.

3.2 In particolare, per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- a) promuovere, riconoscere e divulgare studi e ricerche per lo sviluppo di tecnologie antisismiche;
- b) promuovere e divulgare studi sui metodi di sperimentazione e sulla valutazione delle capacità prestazionali residue delle costruzioni esistenti;
- c) promuovere e divulgare studi sui metodi di riabilitazione di strutture per adeguarle alla normativa sismica;
- d) stabilire e mantenere relazioni di collaborazione con associazioni nazionali ed internazionali aventi finalità analoghe; favorire l'aggiornamento continuo delle conoscenze professionali, scientifiche e tecniche di coloro che operano nel campo dell'ingegneria sismica, promuovendo iniziative e manifestazioni culturali anche in collaborazione con altri Enti;
- e) riconoscere e valorizzare le esperienze progettuali, costruttive e gestionali e mettere a disposizione degli Enti normatori, nazionali ed internazionali, la sintesi di tali valorizzazioni, per l'aggiornamento ed il perfezionamento dei documenti normativi;
- f) attivare la costituzione di commissioni di studio, nell'ambito dell'Associazione, per lo sviluppo e l'approfondimento di temi specifici, quali ad esempio quelli nel campo dei dispositivi antisismici, della loro sperimentazione, installazione e manutenzione;

- g) promuovere la stampa di pubblicazioni scientifiche e tecniche sui temi istituzionali dell'Associazione, elaborare documenti informativi su argomenti tecnici in fase evolutiva, curare la diffusione periodica di rendiconti delle associazioni operanti nel campo dell'ingegneria sismica, di note scientifiche e tecniche, di calendari, di convegni e seminari nazionali ed internazionali;
- h) svolgere, sia di propria iniziativa, sia in collaborazione con altre Associazioni culturali, azioni per il sostegno in sede normativa – nazionale ed internazionale – di utili acquisizioni in linea con l'evoluzione tecnologica dei materiali e con il progresso degli studi sulla sicurezza e durabilità strutturale e sulle tecnologie antisismiche.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere ogni attività connessa ritenuta utile dagli organi dell'Associazione.

Essa può promuovere, svolgere o partecipare ad attività imprenditoriali, purché strumentali e finalizzate al raggiungimento degli scopi associativi ed in conformità alla normativa vigente, anche mediante la costituzione di società finalizzate alla prestazione di servizi ai soci.

3.3 L'Associazione si avvale, per il raggiungimento dei propri scopi, delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri Associati.

Art. 4 - Carattere dell'Associazione

4.1 L'Associazione ha carattere nazionale ed è di natura privata ed è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico, non dipende da nessuna confessione religiosa.

4.2 L'Associazione si caratterizza per l'elettività e la gratuità delle cariche associative.

Art. 5 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Art. 6 - Associati e loro requisiti

6.1 Il numero degli Associati è illimitato.

6.2 Possono essere Associati dell'Associazione sia persone fisiche sia persone giuridiche - che operino nel campo dell'ingegneria sismica e che appartengano, altresì, ad una delle seguenti categorie:

A: professionisti e dipendenti della Pubblica Amministrazione;

B: docenti e ricercatori;

C: Dipartimenti ed Istituti universitari;

D: Pubbliche Amministrazioni ed Enti di diritto pubblico;

E: società;

F: istituzioni e associazioni culturali, associazioni di categoria, Fondazioni ed enti morali. Gli Associati si distinguono, a loro volta, in:



- Ordinari Collettivi o Sostenitori ovvero gli Associati persone giuridiche, appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere C, D, E e F che precedono; i Sostenitori si distinguono, a loro volta, dai Collettivi in quanto beneficiano di maggiori servizi da parte dell'Associazione e versano una quota Associativa maggiore;

- Ordinari Individuali ovvero gli Associati persone fisiche, appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere A e B che precedono;

- Onorari, ovvero gli Associati persone fisiche italiane o straniere di riconosciuta ed elevata reputazione che abbiano contribuito al progresso e all'affermazione dell'ingegneria sismica. I Soci Onorari, in ogni caso, sono nominati dal Consiglio Direttivo con le maggioranze previste dal presente statuto ed esentati dal pagamento della quota associativa.

6.3 Lo *status* di associato, una volta acquisito, può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto.

Art. 7 - Ammissione degli Associati e durata dell'iscrizione all'Associazione

7.1 Coloro che intendono partecipare all'Associazione devono presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, sottoscritta dall'interessato o, in caso di persone giuridiche, dal legale rappresentante, dichiarando di accettare e di attenersi alle norme ed agli obblighi derivanti dal presente statuto e, ove presenti, dal Regolamento e dal Codice Etico e di osservare le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

Quanto alle persone giuridiche:

statuto sociale;

visura camerale aggiornata;

informazioni sull'attività svolta;

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);

indirizzo di posta elettronica e referente per le comunicazioni con l'Associazione;

Quanto alle persone fisiche:

copia del documento di identità, in stato di validità al momento della richiesta di adesione;

codice fiscale;

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) (se presente);

indirizzo di posta elettronica;

curriculum vitae.

7.2 È compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi, entro 30 (*trenta*) giorni, in merito alla domanda di ammissione, secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità dell'Associazione e con i criteri di cui al presente statuto.

7.3 L'ammissione decorre dalla deliberazione del Consiglio Direttivo - che verrà comunicata all'associato agli indirizzi da questi indicati al momento della domanda di ammissione - qualora l'associato versi la quota associativa indicata nella delibera di ammissione, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 (*trenta*) giorni dalla comunicazione della delibera di ammissione.

In caso di accettazione e di tempestivo versamento della quota associativa, quindi, l'associato verrà iscritto nel libro degli Associati ed acquisterà lo *status* di associato Ordinario a far data dalla delibera.

7.4 Eventuali modifiche relative al domicilio, agli indirizzi di posta elettronica o PEC, *etc.*, degli Associati così come comunicati al momento dell'iscrizione, andranno comunicati all'Associazione per iscritto ad onere e cura dell'associato, affinché possa essere aggiornato il libro degli Associati.

7.5 In ogni caso, gli Associati si impegnano a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni variazione dello stato dei requisiti loro richiesti statutariamente ai sensi dell'art. 6 che precede.

7.6 L'anno associativo decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

L'adesione di ogni associato si intende annuale e dunque terminerà il 31 dicembre di ciascun anno, indipendentemente dalla data di effettivo ingresso nell'Associazione. L'adesione potrà proseguire anche negli anni successivi, qualora l'associato versi annualmente e nei termini determinati di volta in volta dal Consiglio Direttivo secondo quanto previsto all'art. 11 che segue la quota annuale.

Art. 8 - Diritti

La qualifica di associato conferisce il diritto a:

- partecipare a tutte le attività ed iniziative promosse dall'Associazione previste per la categoria di appartenenza;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare, in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti, il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

In ogni caso, tutti gli Associati, in regola con il pagamento della quota associativa, fermo restando eventuali differenziazioni di servizi legati alla categoria di appartenenza, hanno gli stessi diritti e doveri all'interno della vita associativa.

Art. 9 - Doveri degli Associati

Gli Associati sono tenuti a:

- osservare le norme del presente statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo e comunicati agli Associati.

Art. 10 - Perdita della qualifica di associato

10.1 La qualifica di associato si perde in caso di:

- a) cessazione dell'attività dell'associato;
- b) esclusione;
- c) decadenza per mancato versamento della quota associativa di cui all'art. 11 che segue;
- d) morte o estinzione della persona giuridica o Ente.

La cessazione, comunque determinata, dell'attività dell'associato che ne ha determinato l'ammissione all'Associazione in base ai criteri di cui all'art. 6 che precede, comporterà immediatamente la perdita dello *status* di associato a decorrere dalla data di cessazione stessa senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro degli Associati.

L'esclusione, invece, sarà deliberata dal Consiglio Direttivo, con le maggioranze previste dal presente statuto, nei confronti dell'associato che:

- abbia perso i requisiti di cui all'art. 6 del presente statuto;
- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- svolga o tenti di svolgere attività o iniziative contrarie agli interessi dell'Associazione;
- in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

La delibera adottata dal Consiglio Direttivo, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata a.r. (o PEC, ove presente), anticipata per e-mail ovvero anche a mani, ma in tal caso dovrà essere raccolta la firma per ricevuta dell'associato (o, in caso di persona giuridica, del legale rappresentante). Successivamente, il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima Assemblea ordinaria degli Associati utile. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato anche l'associato interessato, si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea l'associato interessato dal provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa efficace dall'annotazione sul libro degli Associati a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo. Di tale deliberazione assunta dall'Assemblea deve essere data comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata a.r. (o PEC, ove presente) anticipata per e-mail, ovvero anche a mani, in tal caso dovrà essere raccolta la firma per ricevuta dell'associato (o, in caso di persona giuridica, del legale rappresentante).

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi stabiliti ai sensi di quanto previsto all'art. 11 che segue, comporta l'automatica decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro degli Associati.

10.2 Gli Associati cessati, esclusi o decaduti non avranno diritto al rimborso del contributo associativo annuale eventualmente versato.

Art. 11 - Quote associative

11.1 Gli importi delle quote associative sono definiti dal Consiglio Direttivo entro il 30 novembre di ciascun anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo.

L'Associazione si impegna a comunicare a tutti gli Associati - agli indirizzi da essi comunicati al momento dell'iscrizione, come eventualmente in seguito modificati - l'importo della quota associativa dovuta per l'anno successivo a quello corrente, anche avvalendosi di mezzi di comunicazione quali posta elettronica e posta elettronica certificata, entro il 31 dicembre di ciascun anno. Fanno eccezione gli Associati Onorari che, come previsto all'art. 6.2 che precede, sono esentati dal pagamento della quota associativa.

11.2 La quota di Associazione deve essere versata entro il 31 marzo di ciascun anno.

11.3 La quota Associativa versata dall'associato è intrasmissibile, non è rivalutabile né rimborsabile. La richiesta di passaggio da una categoria associativa a un'altra nell'anno associativo deve essere approvata dal Consiglio Direttivo, che decide anche in merito all'ammontare della quota associativa, ad eventuali conguagli conseguenti al mutamento di categoria ed alle modalità di pagamento della quota stessa.

Art. 12 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice-Presidente;
- e) il Tesoriere (se nominato);
- f) il Direttore (se nominato);
- g) il Comitato Scientifico (se nominato);
- h) l'organo di controllo (se nominato);
- i) il Revisore Legale dei Conti (se nominato);
- l) Il Collegio dei Probiviri (se nominato).

Art. 13 - Assemblea

13.1 L'Assemblea degli Associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e dell'attuazione sulle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

13.2 L'Assemblea ordinaria delibera su tutte le materie attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione da parte di almeno un 10 % degli Associati, che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare, sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca dei componenti degli organi associativi;
- b) approvazione del bilancio d'esercizio;
- c) approvazione delle linee generali dei programmi dell'attività da svolgere;
- d) approvazione di eventuali regolamenti interni;
- e) ratificare l'esclusione degli Associati di cui all'art. 10.1 che precede.



13.3 L'A
modific
13.4 L'A
se nom
La non
Preside
13.5 D
Segret
Presidi
Art. 14
14.1 L
L'Asse
Dirett
dovrà
del g
avver
14.2
in m
- da
Asso
dell'
luog
In c
dei
L'ev
dist
Art
15
as:
pr
Gl
15
pu
Il
u

13.3 L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, riguardo lo scioglimento dell'Associazione e nei casi previsti dalla legge.

13.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, se nominato, o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del Segretario, anche tra i non Associati, è fatta dall'Assemblea, su indicazione del Presidente, in occasione di ciascuna Assemblea.

13.5 Delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nelle ipotesi di Assemblea Straordinaria, il verbale è redatto dal notaio scelto dal Presidente.

Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea

14.1 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il 30 giugno. L'Assemblea può in ogni caso essere convocata ogni qual volta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo, ovvero ne facciano richiesta un terzo degli Associati. In quest'ultimo caso, la richiesta dovrà essere indirizzata per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti, la convocazione dovrà avvenire entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

14.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato - da spedirsi, anche a mezzo e-mail, all'indirizzo comunicato all'Associazione indicato nel libro degli Associati o, a mani, a condizione che si abbia la conferma della ricezione per iscritto da parte dell'associato - almeno 15 (*quindici*) giorni prima della data della riunione, con l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata almeno 5 (*cinque*) giorni prima, con indicazione dei motivi di urgenza.

L'eventuale seconda convocazione può essere fissata anche per lo stesso giorno della prima, a distanza non inferiore ad un'ora.

Art. 15 - Diritto di intervento e di voto

15.1 In Assemblea hanno diritto di voto gli Associati Ordinari in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso e che non abbiano provvedimenti disciplinari a loro carico, ai sensi del presente Statuto.

Gli Associati Onorari intervengono all'Assemblea, ma non hanno diritto di voto.

15.2 Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due Associati.

Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

Art. 16 - Validità dell'Assemblea e delle sue deliberazioni

16.1 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli Associati presenti, in proprio o per delega.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o rappresentati per delega.

16.2 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria - sia in prima che in seconda convocazione - sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, non tenendosi conto delle astensioni.

16.3 La deliberazione dell'Assemblea straordinaria deve essere assunta, in prima convocazione, con la presenza di almeno i 3/4 degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei presenti, non tenendosi conto delle astensioni.

In seconda convocazione, invece, le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono assunte qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o per delega; le delibere sono poi validamente assunte con la maggioranza dei 2/3 dei presenti, non tenendosi conto delle astensioni.

16.4 L'Assemblea può tenersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede di parità di trattamento degli Associati.

È pertanto necessario che:

sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, a mezzo di posta elettronica, l'eventuale documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea, in modo certo e non modificabile, sugli argomenti all'ordine del giorno;

vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 17 - Consiglio Direttivo

17.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati ed è formato da un numero dispari, scelto al momento della nomina, compreso fra un minimo di 9 (nove) ad un massimo di 15 (quindici) membri eletti fra gli associati Ordinari (nei termini di cui *infra*) in regola con il pagamento della quota associativa dovuta al momento della nomina.

In particolare, ove il numero e le categorie degli Associati lo consentano e vi siano le candidature, il Consiglio Direttivo dovrà essere così composto:

Consiglio composto da 9 membri: di cui, 7 Associati scelti indifferentemente tra i Sostenitori e Collettivi e 2 Associati Individuali;

Consiglio composto da 11 membri: di cui, 9 Associati scelti indifferentemente tra i Sostenitori e Collettivi e 2 Associati Individuali;

Consiglio composto da 13 membri: di cui, 11 Associati scelti indifferentemente tra i Sostenitori e Collettivi e 2 Associati Individuali;

Consiglio composto da 15 membri: di cui, 12 Associati scelti indifferentemente tra i Sostenitori e Collettivi e 3 Associati Individuali.

Qualora, invece, per numero e categorie di Associati presenti al momento della candidatura o anche per assenza di candidature, non sia possibile seguire la composizione che precede, l'Assemblea sarà libera di nominare i membri del Consiglio Direttivo anche senza seguire tale composizione.

Resta in ogni caso inteso che gli Associati Ordinari, siano essi Collettivi o Sostenitori, potranno presentare per le candidature a membro del Consiglio Direttivo i propri legali rappresentanti ovvero i propri rappresentanti appartenenti ai vertici aziendali o da essi delegati; qualora, per qualunque ragione o titolo, essi dovessero perdere tale carica o ruolo, essi si intenderanno decaduti anche dalla carica di membro del Consiglio Direttivo.

17.2 I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica per un mandato di tre anni e sono rieleggibili.

Essi rimangono in carica, salvo quanto previsto all'art. 17.1 che precede e all'art. 17.3 che segue, fino alla data di naturale scadenza dell'organo: entro tale data, deve essere convocata l'Assemblea degli Associati per l'elezione dei componenti il nuovo Consiglio Direttivo.

17.3 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause - come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 (*tre*) volte consecutive o al mancato versamento della quota associativa da versarsi nei termini di cui al presente statuto o a condanna penale per delitti non colposi passata in giudicato - uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo dovrà provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti della medesima categoria del membro decaduto o, in mancanza, il primo membro non eletto ancorchè appartenente ad altra categoria, in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche associative, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, con ratifica da parte dell'Assemblea degli Associati immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità per qualunque ragione, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l'Assemblea degli Associati cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

17.4 Se viene meno la maggioranza dei componenti o comunque, se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, il Consiglio Direttivo si intende decaduto e i componenti rimasti in carica debbono convocare entro 30 (*trenta*) giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

17.5 Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice-Presidente, ed eventualmente il Tesoriere.

17.6 Il Consiglio può distribuire fra i suoi membri altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate all'attività dell'Associazione.

In ogni caso, il Consiglio Direttivo può nominare, al suo interno, un Comitato Esecutivo formato da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, stabilendone compiti e modalità di funzionamento. In ogni caso, il Presidente, il Vice-Presidente e il Tesoriere (se nominato) fanno parte del Comitato Esecutivo ove nominato.

17.7 Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione dell'Associazione con facoltà di compiere, senza limitazione di sorta, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che ritiene opportuni per il raggiungimento dello scopo dell'Associazione, salvo quanto per legge o per statuto è riservato all'Assemblea degli Associati.

In particolare, il Consiglio:

- a) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) formula i programmi di attività dell'Associazione;
- c) provvede all'amministrazione e gestione del fondo comune;
- d) predispone i bilanci preventivi e redige i bilanci consuntivi e le relazioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) delibera su tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano di competenza dell'Assemblea, compresa la determinazione dell'ammontare delle quote associative annuali e le modalità di versamento;
- f) delibera sull'ammissione ed esclusione degli Associati, quest'ultima da sottoporre a ratifica dell'Assemblea;
- g) nomina il Direttore;
- h) nomina i rappresentanti dell'Associazione nei Consigli, Enti e Organi nei quali tale rappresentanza sia richiesta o si reputi necessaria e decide su iniziative di raffronto con altre organizzazioni analoghe;
- i) nomina e scioglie commissioni, gruppi di lavoro e comitati tecnici per determinati scopi e lavori di carattere non occasionale;
- l) approva le direttive per la struttura e l'organico necessarie per il funzionamento dell'Associazione;
- m) elabora le proposte di variazione dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- n) predispone eventuali regolamenti interni e l'eventuale Codice Etico da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
- o) delibera su progetti speciali da far sostenere agli Associati con contributi straordinari e volontari.

Art. 18 - Riunioni del Consiglio Direttivo

18.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri; la sede della riunione può essere diversa dalla sede della Associazione, ma comunque in Italia.

18.2 La convocazione è fatta per iscritto anche a mezzo e-mail, a condizione che vi sia prova di avvenuta effettiva lettura da parte dell'interessato, o comunque con ogni altro mezzo in grado di garantire l'effettiva ricezione della convocazione, da inviarsi non meno di 8 (*otto*) giorni prima dell'adunanza, con indicazione del luogo, giorno, ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

18.3 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età.

La nomina del Segretario, anche tra i non membri, è fatta dal Consiglio Direttivo, su indicazione del Presidente, in occasione di ciascuna seduta.

18.4 Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nel caso di parità, prevale il voto del Presidente.

18.5 I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti dell'Associazione.

18.6 È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano anche mediante collegamenti audio/video; in tal caso, si applicherà la medesima previsione di cui all'art. 16.4 del presente statuto; verificandosi tutti i requisiti previsti, in ogni caso, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 19 - Presidente e Vice-Presidente

19.1 Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo. Il Presidente non può essere nominato per più di due mandati consecutivi. A tal fine, si intende rivestita per l'intera durata del mandato la carica che sia stata ricoperta per un periodo superiore alla metà del mandato stesso.

Il Presidente resta in carica per la durata del mandato del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli Associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento, le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo ed a cui si applicano le previsioni che precedono.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 (*trenta*) giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

19.2 Per gli atti relativi nonché per tutti quelli occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni consiliari, il Presidente e il Vice-Presidente hanno firma libera e disgiunta.

19.3 Il Presidente fa parte del Comitato Scientifico e lo presiede, fatta salva una diversa decisione del Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Tesoriere

Il Tesoriere, se nominato dal Consiglio Direttivo, provvede alla gestione economico - finanziaria dell'Associazione, ne cura l'amministrazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Direttore

Il Consiglio Direttivo può decidere di nominare un Direttore che dipende dal Presidente e propone le soluzioni e i provvedimenti che ritiene utili per il conseguimento degli scopi statutari.

Il Direttore provvede al funzionamento dell'Associazione, sovrintendendo agli aspetti amministrativi, tecnici e di tesoreria e provvede all'organizzazione e al regolare funzionamento degli uffici.

Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi dell'Associazione.

Il Direttore svolge le funzioni di Tesoriere qualora questi non fosse stato nominato ai sensi del presente statuto.

Art. 22 - Comitato scientifico

Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente dell'Associazione o da altro Consigliere espressamente nominato dal Consiglio Direttivo ed è composto da personalità di chiara fama nel campo dell'ingegneria sismica.

La composizione e ogni variazione, che dovesse rendersi necessaria, viene stabilita e approvata con delibera del Consiglio Direttivo.

Possono far parte del Comitato Scientifico docenti universitari, siano essi ordinari o Associati, di ruolo, con un massimo di due componenti provenienti dalla stessa Università.

Il Comitato Scientifico esprime il proprio parere sulle attività proposte dal Consiglio Direttivo, così come può proporre a sua volta attività idonee al raggiungimento degli scopi sociali.

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente.

Il Presidente del Comitato Scientifico, a sua discrezione, può invitare alle riunioni del Comitato alcuni membri del Consiglio Direttivo od esperti e Associati, qualora presentino esplicita richiesta scritta e motivata.

Un componente del Comitato che non partecipi per tre volte consecutive alle riunioni senza alcuna valida giustificazione può essere escluso con delibera del Consiglio Direttivo.

I Componenti del Comitato Scientifico che, successivamente alla propria nomina, andassero in quiescenza, continueranno a far parte del Comitato stesso con la qualifica di "Membro Emerito del Comitato Scientifico dell'Associazione ISI". I Membri Emeriti non vengono tenuti in conto nella determinazione del numero massimo di componenti del Comitato Scientifico provenienti da ciascuna Università.

Art. 23 - Organo di controllo - Revisore Legale dei Conti

23.1 L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei presupposti di legge o per decisione dell'Assemblea e deve avere i requisiti previsti dalla normativa applicabile.

Il Collegio Sindacale, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche fra i non Associati.

Il Collegio resta in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico-finanziario.

23.2 L'Assemblea può nominare un Revisore Legale dei Conti, nonché un supplente, entrambi rieleggibili.

Il Revisore Legale dei Conti esercita le funzioni previste dalla legge e partecipa alle riunioni dell'Assemblea ed eventualmente del Consiglio Direttivo

Sia il Revisore Effettivo che il Supplente devono essere scelti tra gli iscritti nell'apposito registro. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. La carica di Revisore Legale dei Conti è incompatibile con tutte le altre cariche dell'Associazione.

Il Revisore Legale dei Conti supplente subentra a quello effettivo in caso di dimissioni o di impossibilità dell'Effettivo di svolgere il suo ruolo.

Art. 24 - Collegio dei Probiviri

Qualora venga deliberata la costituzione di un Collegio dei Probiviri, esso è composto da tre componenti, eletti dall'Assemblea, di cui uno, esperto in materia giuridica, assume le funzioni di Presidente.

Il Collegio dei Probiviri decide in via definitiva sulle controversie che possono sorgere tra l'Associazione e i suoi Associati o fra gli Associati medesimi relativamente all'attività associativa. Le decisioni del Collegio dei Probiviri hanno natura di lodo arbitrale irrituale. Resta quindi escluso, per le controversie di competenza del Collegio dei Probiviri, il ricorso alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Il Collegio dei Probiviri resta in carica un triennio e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 25 - Risorse economiche - Fondo Comune - divieto di distribuzione di utili

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività, nel rispetto della normativa vigente applicabile, da:

- a) quote e contributi degli Associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni svolte dall'Associazione;
- f) investimenti mobiliari e immobiliari ai sensi della normativa applicabile;
- g) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli Associati durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 26 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre, ai sensi e nelle modalità previste dalla normativa vigente applicabile, il bilancio da presentare all'Assemblea degli Associati.

Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli Associati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli Associati possano prenderne visione.

Art. 27 Norma Finale

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice Civile e dalle leggi speciali in materia.



Sani